

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 08.01.2021

Circolare n. 1/2021 – Legge di Bilancio 2021 e altre informazioni importanti

Sommario

- | | |
|--|-------------|
| 1. Legge di Bilancio 2021: misure per le imprese | (pagina 1) |
| 2. Legge di Bilancio 2021: misure per le persone fisiche | (pagina 9) |
| 3. Interesse legale 2021 | (pagina 13) |
| 4. Fatturazione elettronica: nuove specifiche obbligatorie | (pagina 13) |
| 5. Assemblee societarie | (pagina 14) |

Legge di Bilancio 2021: misure per le imprese

In data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”), in vigore dal 1° gennaio 2021.

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le imprese:

Riallineamento dei valori dell'avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3% prevista dal “Decreto Agosto” (per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra circolare del 28 agosto 2020), i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze, ecc.).

Incentivo alle aggregazioni aziendali

La Legge di Bilancio introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all'incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una **commissione pari al 25%** dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio proroga i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (con termine "lungo" al 30 giugno 2023).

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0" (ex super-ammortamento), è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con termine "lungo" al 30 giugno 2022), nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione per le immobilizzazioni immateriali);
- per gli investimenti effettuati nel 2022 (con termine "lungo" al 30 giugno 2023), nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione per le immobilizzazioni immateriali).

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0" (ex iper-ammortamento), compresi nell'allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (alle sole imprese):

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con termine "lungo" al 30 giugno 2022), nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2022 (con termine "lungo" al 30 giugno 2023), nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali “4.0” compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000 euro, è richiesta una **perizia asseverata**.

Il credito d’imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo;
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, spetta in un’unica soluzione;
- nel caso di beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Si ricorda che per usufruire dei suddetti crediti d’imposta nella fattura di acquisto dei beni (e in quelle di acconto) deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Si segnala che secondo indiscrezioni degli organi di stampa tali percentuali sono destinate ad essere presto modificate: in particolare, sembrerebbe che saranno previste meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali (l’ex super-ammortamento), e aiuti più generosi sui beni funzionali alla digitalizzazione delle imprese (l’ex iper-ammortamento). In questo modo, il governo intende recepire le osservazioni della Commissione Europea che chiede per il *Recovery Plan* interventi che siano veramente legati alla svolta digitale dell’industria e non siano meri sostegni al ricambio di vecchi macchinari, veicoli commerciali o arredi per ufficio, per fare alcuni esempi.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato sino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:

- in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Con riferimento alle misure per la filiera della stampa, la Legge di Bilancio ha inoltre prorogato al 2022 anche:

- il *tax credit* edicole (art. 1 co. 806 della L. 145/2018);
- il credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190 del DL 34/2020).

Credito d’imposta sui canoni di locazione immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30 aprile 2021

La legge di Bilancio estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i *tour operator*. Si prevede inoltre che per questi ultimi

soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Modifiche all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”), tra cui:

- l'inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intendere vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
- l'inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
- l'attenuazione del regime sanzionatorio;
- il differimento dell'efficacia delle disposizioni al 1° luglio 2021.

Modifiche all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”), tra cui:

- l'inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
- l'attenuazione delle sanzioni amministrative previste;
- il differimento al 1° gennaio 2022 della decorrenza dell'imposta.

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

L'aliquota IVA ridotta al **10%** deve essere applicata anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Modifiche alla disciplina dell'"esterometro"

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:

- i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In particolare:

- viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;

- viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

“Canone unico” – Soggetti passivi

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblicitarie (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

- il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
- i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

La Legge di Bilancio, sostituendo l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, stabilisce che:

- per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come quelli a “cavallo” – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4,5 e 6 e 2482-ter del Codice Civile (si tratta delle norme relative alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale per Srl e SpA) e non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies co. 1;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. L’obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ed eventualmente non ripianate scatta quindi solo con l’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo;
- nel caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del

capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-*duodecies*;

- le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La Legge di Bilancio proroga fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall'articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020).

Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.

Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30% al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020, ma entro il 30 novembre 2021.

Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.

La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società, che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni in merito a queste due agevolazioni rimandiamo alla circolare sul Decreto Rilancio del 22 maggio 2020.

Proroga moratoria PMI

Sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di sospensione previsti dal decreto “Cura Italia” (i termini erano già stati prorogati al 31 gennaio 2021 dal “Decreto Agosto”).

Ne consegue quanto segue:

- a) le aperture di credito, per importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto “Cura Italia”, non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
- b) i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;

c) la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e altri finanziamenti (con rimborso rateale), delle rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 giugno 2021, è prorogata sino al 30 giugno 2021 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò comporti, in termini attuariali, aggravio di costi per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

La proroga della moratoria opera automaticamente senza necessità di alcuna formalità, salvo l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della Legge, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle suddette misure di sostegno possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

Per maggiori dettagli in merito ai soggetti che possono usufruire della moratoria, si rinvia alla nostra circolare di marzo 2020 relativa alle **“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 - Art. 56, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020”**.

Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31 dicembre 2022 che presentano i requisiti previsti dalla normativa europea;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo

È previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Legge di Bilancio 2021: misure per le persone fisiche

Di seguito riportiamo i principali provvedimenti di interesse per le persone fisiche:

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La Legge di Bilancio proroga nuovamente la possibilità di rideterminare, per le persone fisiche e le società semplici, il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'**imposta sostitutiva** che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'**aliquota dell'11%**.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30 giugno 2021:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Proroga bonus edilizi

La Legge di Bilancio proroga fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

- il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica;
- il bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile con aumento da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per istituti autonomi case popolari e enti equivalenti). Il superbonus spetta, inoltre, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.

- la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 quote precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;
- l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- l’inserimento tra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis comma1 lettera e) del TUIR;
- l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione o di ricostruzione su sedime esistente).

Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

A partire dal periodo di imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti

Viene prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

Assegno unico

Viene incrementato per l'anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici

Viene previsto un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L'incentivo è pari al 40% del prezzo d'acquisto ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Bonus bebè

Viene rinnovato per il 2021 l'assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Sostegno alle madri con figli disabili

Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo tutela vista

Viene prevista l'istituzione del denominato "Fondo tutela vista", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di *voucher* una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Card cultura 18 anni

Viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l'assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, inoltre si dispone che i giovani che

compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

Bonus TV 4.0

La Legge di bilancio assegna 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Viene introdotto un voucher aggiuntivo di 100 euro per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Kit digitalizzazione

Viene prevista la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Interesse legale 2021

Con il DM 11.12.2020, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno. Tale tasso di interesse legale si applica a partire dal 1° gennaio 2021.

Fatturazione elettronica: nuove specifiche obbligatorie

In data 23 novembre 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate, è stata pubblicata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato XML della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- codice tipo-documento (codice TD),
- codice natura IVA dell’operazione (codice N),

nell’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’IVA non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello IVA precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Assemblee societarie

Il Decreto Milleproroghe 2021 ha prorogato, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il **31 marzo 2021**, le disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle **procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie** (art. 3, comma 6).

Si ricorda che l’art. 106 consente:

- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie;
- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di disporre - con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - l’espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo;

- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del **voto mediante consultazione scritta** o per **consenso per iscritto**, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie;
- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell'istituto del **rappresentante designato** anche ove lo statuto disponga diversamente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)